



CITTA' DI MONOPOLI

DETERMINA A.O. I - AFFARI GENERALI E SVILUPPO LOCALE

Reg. Generale N. 1046 DEL 30/08/2024

Reg. Settoriale N. 266 / DTA1 del 29/08/2024

VINCENZO CARRIERI / ArubaPEC S.p.A. : VINCENZO CARRIERI / ArubaPEC S.p.A.

Responsabile del Procedimento: Vincenzo Carrieri

Oggetto: *“SUMMER SHOW 2024”. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I
CONCERTI DEGLI ARTISTI “TERRAROSS” E “NERI PER CASO”*

PREMESSE

Il Comune, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, è “l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo”.

Ai sensi dello Statuto Comunale, “il Comune di Monopoli rappresenta la comunità cittadina, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, civile, politico, economico e sociale secondo i principi della Costituzione nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, di cui l'Italia è parte integrante, e dei principi della pace, della solidarietà e della libertà”.

La Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Settore Commercio 21 settembre 2003 n. 111 (BUR 112/2003), Determinazione del Dirigente Settore Commercio 16 giugno 2005, n. 198 (BUR 87/2005), con Determinazione del Dirigente Sezione Turismo 13 dicembre 2017 n. 142 (BUR 144/2017), e da ultimo con Deliberazione della Giunta Regionale 707/2021, ha dichiarato il Comune di Monopoli località ad economia turistica e città d'arte.

Con proprio decreto n. 11 del 28/02/2024 il Sindaco del Comune di Monopoli ha conferito gli incarichi dirigenziali presso l'ente e tra di essi l'incarico di Dirigente dell'Area Organizzativa I “Affari Generali e Sviluppo Locale”.

Con Determinazione Dirigenziale n.107 del 30.01.2023, il Dirigente A.O. I "Affari Generali e Sviluppo Locale" ha conferito al sottoscritto incarico di Posizione Organizzativa denominata “Promozione del Territorio”, disciplinato da specifico contratto; con il suddetto provvedimento è stata approvato specifico atto, accluso al contratto, con il quale sono state delegate alcune funzioni dirigenziali e nello specifico “adozione determinazioni a contrarre e di aggiudicazione di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, ovvero di importo superiore solo nei casi ulteriori determinati in virtù di espressa ulteriore delega del dirigente”.

Con nota protocollo 0003090/2024 del 11/01/2024 la Segretaria Generale ha comunicato ai Dirigenti

che gli incarichi di Posizioni organizzative già conferiti nell'annualità 2023 devono intendersi prorogati sino alla nuova regolamentazione e conseguente nuova istituzione e pesatura che si concretizzerà in concomitanza con l'approvazione del PIAO 2024.

Con Deliberazione di Giunta Comunale numero 169 del 01/08/2024 è stato approvato il nuovo regolamento disciplinante l'istituzione ed il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione, e si è disposto che "gli incarichi siano conferiti dai dirigenti delle Aree Organizzative di riferimento al personale appartenente all'Area Funzionari ed EQ in servizio nella medesima area, con atto di gestione scritto e motivato entro un periodo non superiore a tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento".

Con nota protocollo 0056709/2024 del 07/08/2024 il Dirigente A.O. I "Affari Generali e Sviluppo Locale" ha comunicato la fruizione di un congedo ordinario delegando le funzioni dirigenziali al sottoscritto titolare di incarico di E.Q.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Enti Locali

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare gli articoli 107 e 183;
- D.Lgs. n.165/2001, articolo 4, disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale.
- Statuto Comunale
- Regolamento Comunale di Contabilità;
- Deliberazione del Consiglio Comunale 68 del 19/12/2023 con la quale si è provveduto alla "Approvazione della nota di aggiornamento al DUP - Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026, e del Bilancio di Previsione 2024 - 2026 e relativi allegati."
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 26/02/2024, e successive deliberazioni di aggiornamento, recante approvazione del PIAO 2024-2026.

Normativa Contabilità pubblica

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);
- il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione, e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);
- articolo 183, comma 3, dell'articolo 183 del T.U.E.L.: "*Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. [...]*";
- articolo 183, comma 5, dell'articolo 183 del T.U.E.L.: "*Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi*".

Normativa in tema di contenimento della spesa pubblica ed utilizzo delle centrali di acquisto

- Legge numero 488 del 23/12/1999 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2000*";
- articolo 26 comma 1, laddove dispone che il Ministero dell'Economia stipuli convenzioni con

le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

- articolo 26, comma 3, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse [...]. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa”*.

- Legge numero 296 del 27/12/2006, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*:

- articolo 1, comma 449: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A”*

- articolo 1, comma 450, così come ad oggi vigente a seguito di ripetute modifiche normative intercorse negli anni: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione [...]. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti [...] ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. [...]*

- articolo 1, comma 455: *“Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.”*

- articolo 1, comma 456: *“Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.”*

- Decreto-legge numero 95 del 06/07/2012, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*:

- articolo 1, comma 3: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

- articolo 1, comma 13: *“Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo*

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20

- Decreto-Legge numero 90 del 24/06/2014 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, articolo 23 ter comma 3, il quale così dispone: *“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”*;

Normativa in tema di acquisizione di beni e servizi, Decreto Legislativo 36/2023

Decreto legislativo numero 36 del 31/03/2023 recante *“Codice dei contratti pubblici”*, ed in particolare:

- articolo 14 recante *“Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti”* il quale, alla lettera c), ha fissato in euro 215.000,00 l'importo limite oltre il quale occorre avviare procedure di affidamento di rilevanza europea; soglia modificata in €. 221.000,00 dal 1° gennaio 2024 in virtù del Regolamento dell'Unione Europea 15 novembre 2023, n. 2495;

- articolo 17 recante *“Fasi delle procedure di affidamento”*, in particolare comma 2: *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”*

- Parte II *“Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”*, articoli da 19 a 36;

- articolo 48 *“Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*, comma 3, secondo cui *“Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*.

- articolo 49 *“Principio di rotazione degli affidamenti”*: comma 1 *“Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione”*; comma 2 *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”*; comma 6 *“è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.”*

- articolo 50 *“Procedure per l'affidamento”*.

comma 1 lettera *“b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

- articolo 52 *“Controllo sul possesso dei requisiti”*

comma 1: *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.”*

comma 2: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”*

- articolo 62 *“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”*, comma 1: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente*

all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"

- articolo 76 *"Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando"*, secondo cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi: [...] comma 2, lettera b) *"quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica"* [...]

PRESO ATTO

che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale 188 del 20/08/2024 ha dato indirizzo per la realizzazione in Piazza Vittorio Emanuele, con ingresso gratuito e oneri organizzativi in capo agli artisti, dei seguenti due concerti: 01 settembre 2024 band di musica popolare "Terraross", 06 settembre 2024 band "Neri per caso".

VERIFICATO

che la Giunta Comunale ha provveduto, altresì, a:

- autorizzare, a copertura dei costi di realizzazione degli eventi, lo stanziamento massimo di €. 30.000,00 oltre iva per un totale complessivo di €. 36.600,00 iva inclusa con imputazione sul bilancio comunale, esercizio finanziario 2024, capitolo 07011.03.1061347101 *"Miglioramento accoglienza turistica – prestazioni di servizi"*, e capitolo 05021.03.1071305600 – *attività culturali – prestazione di servizi*;

- demandare l'attuazione della presente Deliberazione al Dirigente A.O. I *"Affari Generali e Sviluppo Locale"*, secondo le prerogative ad esso attribuite dalla normativa e dal Regolamento Comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e affidamento di servizi che mirino alla promozione del territorio.

RITENUTO

di dare seguito ed attuazione alle volontà espresse dalla Giunta Comunale di Monopoli.

VERIFICATO

che l'indicazione della Giunta Comunale risulta precisa e diretta e si sostanzia nella realizzazione di concerti degli artisti indicati;

che il servizio turismo ha provveduto a contattare i due gruppi musicali per verificare disponibilità e chiedere un preventivo di spesa al fine di avviare le attività amministrative di affidamento;

che entrambi i soggetti hanno confermato disponibilità all'organizzazione dei concerti a Monopoli comunicando di aver affidato esclusiva per l'organizzazione dei concerti alla ditta "Music Art Management" con sede in Canosa di Puglia (BT) via A. De Gasperi n.3, partita iva 07007270726;

che, in esecuzione della normativa citata in premessa, si è provveduto ad avviare sulla centrale di committenza CONSIP, Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, portale www.acquistinretepa.it, una specifica trattativa diretta, numero 4593416, con la quale formalizzare l'affidamento e richiedere specifico preventivo di spesa;

che la ditta "Music Art Management" ha dato riscontro nei tempi e modi definiti dalla procedura presentando un preventivo di spesa complessivo pari ad €. 28.000,00 oltre iva al 22% (pari ad €. 6.160) per un totale complessivo di €. 34.160,00;

che tale importo è da considerarsi come onnicomprensivo, restando pertanto in capo agli organizzatori ogni eventuale ulteriore costo di organizzazione della serata (service audio luci, allestimento logistico, SIAE, oneri autorizzatori, viaggi, etc.).

RITENUTO

di procedere all'affidamento alla "Music Art Management" con sede in Canosa di Puglia (BT) via A. De Gasperi n.3, partita iva 07007270726, del servizio di organizzazione completa dei concerti degli artisti

“Terraross” (01 settembre) e “Neri per Caso” (06 settembre), presso Piazza Vittorio Emanuele II, dietro il corrispettivo di €. 28.000,00 oltre iva al 22% (pari ad €. 6.160) per un totale complessivo di €. 34.160,00.

CONSIDERATO

che gli operatori economici aggiudicatari devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e seguenti del Codice dei Contratti, pena l'impossibilità di procedere alla formalizzazione dell'affidamento;

che, per le procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, quale quella di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 52, *“gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*;

che la ditta ha presentato la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella forma del Documento di Gara Unico Europeo.

VERIFICATO

che l'articolo 53, comma 4, del Codice dei Contratti ai sensi del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale”*;

che si ritiene poter disporre esonero dalla presentazione di garanzia definitiva in considerazione della esecuzione istantanea del contratto (da realizzarsi nei giorni ed orari fissati) con conseguente liquidazione del corrispettivo solo ad avvenuta esecuzione delle prestazioni, e della notoria affidabilità e consolidata professionalità dell'operatore economico aggiudicatario con il quale il Comune di Monopoli ha già cooperato per l'organizzazione di eventi e spettacoli di musica dal vivo.

CONSIDERATO

che l'articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, dispone che *“Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”*;

che il successivo comma 2 dispone che *“il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2”*;

che l'allegato I.2 al Codice dei Contratti individua i requisiti di professionalità che deve possedere il RUP e le sue competenze, fra le quali il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto tranne i casi elencati;

che il dott. Carrieri Vincenzo, in servizio presso l'ufficio turismo ed inquadrato nell'area dei funzionari con incarico di elevata qualificazione ai sensi del CCNL funzioni locali possiede i requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice e le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti del RUP, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

VERIFICATO

che il RUP, con riferimento alla presente procedura di affidamento, ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi delle disposizioni di legge ed in particolare dell'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, del D.P.R. n. 62/2013 *“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti*

pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monopoli", dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici".

PRESO ATTO

che con delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 sono state fornite indicazioni in merito all'entità ed alle modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

che tale provvedimento dispone l'esenzione dal versamento della contribuzione per affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate

1. di prendere atto che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale 188/2024, ha dato indirizzo per la realizzazione in Piazza Vittorio Emanuele, con ingresso gratuito e oneri organizzativi in capo agli artisti, dei seguenti due concerti: 01 settembre 2024 band di musica popolare "Terraross", 06 settembre 2024 band "Neri per caso".

2. di prendere atto che con il suddetto provvedimento la Giunta Comunale ha demandato al Dirigente A.O. I "Affari Generali e Sviluppo Locale" l'attuazione del provvedimento e tutte le attività amministrative necessarie e conseguenti.

3. di dare atto che entrambi gli artisti indicati dalla Giunta Comunale hanno conferito esclusiva per le loro prestazioni alla ditta "Music Art Management" con sede in Canosa di Puglia (BT) via A. De Gasperi n.3, partita iva 07007270726.

4. di dare atto che sulla centrale di committenza CONSIP, Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, portale www.acquistinretepa.it, una specifica trattativa diretta, numero 4593416, con la quale formalizzare l'affidamento e richiedere specifico preventivo di spesa

5. di prendere atto del riscontro e del preventivo presentato dalla ditta "Music Art Management".

6. di affidare, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera b), numero 1, del Decreto Legislativo 36/2023, alla ditta "Music Art Management" con sede in Canosa di Puglia (BT) via A. De Gasperi n.3, partita iva 07007270726, del servizio di organizzazione completa dei concerti degli artisti "Terraross" (01 settembre) e "Neri per Caso" (06 settembre), presso Piazza Vittorio Emanuele II, dietro il corrispettivo di €. 28.000,00 oltre iva al 22% (pari ad €. 6.160) per un totale complessivo di €. 34.160,00.

7. di quantificare il costo della prestazione in €. 28.000,00 oltre iva al 22% (pari ad €. 6.160) per un totale complessivo di €. 34.160,00.

8. di dare atto che il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e la ditta affidataria verrà disciplinato a mezzo lettera contratto con dettaglio delle prestazioni e delle penali per quanto eventualmente necessario.

9. di dare atto che, ai sensi del Codice dei Contratti, ed in particolare della Parte II recante disciplina "Della Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti", attraverso la trattativa diretta MEPA, mediante interoperabilità con la Piattaforma Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione si è provveduto all'acquisizione del seguente codice CIG: B2DFA42166

10. di dare atto che la ditta ha attestato il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella forma del Documento di Gara Unico Europeo

11. di disporre, ai sensi dell'articolo 53 comma 4, esonero dalla presentazione di garanzia definitiva per le motivazioni addotte in premessa

12. di individuare il dott. Vincenzo Carrieri, funzionario, e titolare di incarico di elevata qualificazione, in servizio presso l'ufficio turismo, quale Responsabile Unico di Progetto della presente procedura di gara, nonché quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 8 commi 3 e 4 dell'Allegato I.2 del Codice

13. di prendere atto che il RUP, con riferimento alla presente procedura di affidamento, ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi delle disposizioni di legge

14. di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa a beneficio della ditta aggiudicataria con imputazione sul bilancio comunale, esercizio finanziario 2024, così ripartita: €. 10.000,00 capitolo 07011.03.1061347101; €. 24.160,00 capitolo 05021.03.1071305600

15. di procedere alle operazioni contabili connesse agli affidamenti di cui all'oggetto, prenotando la relativa spesa necessaria all'affidamento in oggetto secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con imputazione nelle scritture contabili così come indicate.

16. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione di competenza, dando atto che essa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Monopoli, 29/08/2024

La P.O. Delegata
VINCENZO CARRIERI / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

OGGETTO: “SUMMER SHOW 2024”. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I CONCERTI DEGLI ARTISTI “TERRAROSS” E “NERI PER CASO”

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:

- la regolarità contabile del provvedimento sotto indicato, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, e dell’art. 183, c. 7 del D. Lgs. 267/2000, del relativo Regolamento comunale sui controlli interni edel Regolamento di contabilità vigente, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, come da prospetto contabile allegato;
- la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli impegni sotto indicati e regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000n. 267.

	ESERCIZIO	DEBITORE / CREDITORE	CAPITOLO	IMP. ACC.	IMPORTO
U	2024	MUSIC ART MANAGMENT SRL	07011.03.1061347101	31760	10.000,00
U	2024	MUSIC ART MANAGMENT SRL	05021.03.1071305600	31761	24.160,00

Monopoli, 30/08/2024

Il Responsabile
SPINOZZI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)